



Certificazioni INAIL – Applicazione dell’IVA

La Commissione Fisco della FIMMG intende portare alla attenzione della categoria un elemento di novità emerso a seguito della risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate ad un interpello presentato da un nostro collega (in collaborazione con la Commissione Fisco della FIMMG) concernente l’applicazione dell’art. 10 del DPR 633/72, mirato ad ottenere chiarimenti in merito all’esenzione IVA relativamente alle certificazioni per infortuni sul lavoro (es. denuncia di infortunio, di prolungamento prognostico e di guarigione/idoneità alla ripresa lavorativa), con specifico riferimento agli effetti conseguenti ad un evento comportante invalidità temporanea verificatesi in ambito lavorativo e rilasciate dietro corrispettivo su richiesta dei pazienti e per i MMG che non usano i modelli INAIL.

Preliminarmente è necessario precisare che la normativa tributaria in tema di interpello prevede che la risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate abbia efficacia *inter partes* vincolando, cioè l’amministrazione finanziaria limitatamente al caso prospettato, e nei riguardi del solo soggetto interpellante. Pertanto, la predetta risposta, non essendo stata trasposta dalla stessa Agenzia delle Entrate in una propria Risoluzione, in linea di diritto non può considerarsi valevole nei confronti della intera categoria.

Ciò nonostante, dalla risposta sono ritraibili alcune considerazioni e taluni accorgimenti amministrativi che riteniamo utile condividere con la categoria.

Il collega nel proprio quesito ha sostenuto l’esenzione per i certificati di cui in oggetto, atteso che gli stessi esplicherebbero la funzione di tutela della salute, e quindi idonei all’esenzione IVA.

Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la possibilità dell’esenzione IVA esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono di diagnosi, cura e riabilitazione, il cui scopo è di “*tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona*”. In tal senso l’Agenzia ha teso a ribadire che laddove difetti il requisito essenziale della *tutela della salute* non ricorrono le condizioni di applicazione dell’esenzione IVA.

Ai fini delle certificazioni INAIL i medici interessati dovranno pertanto utilizzare un criterio di distinzione, rilasciando le certificazioni in oggetto in esenzione IVA solo laddove vadano a tutelare la salute personale del lavoratore; mentre dovranno assoggettarle ad IVA quando le stesse produrranno effetti giuridici o amministrativi (ad esempio: perizie medico-legali relativamente allo stato di salute finalizzate al riconoscimento o meno di benefici economici).

Pertanto, alla luce della risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate, emerge come sia fondamentale, al di fuori delle ipotesi in cui la prestazione è ben individuata, indicare da parte del medico sulle certificazioni rilasciate, a prescindere da chi provenga la richiesta delle stesse, la loro attinenza alla *tutela della salute*.

In altre parole, al fine di evitare contestazioni da parte dei verificatori della Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza è consigliabile che le predette certificazioni siano sempre accompagnate dalla dicitura “*certificazione emessa per tutela della salute*”, laddove ne ricorrano i requisiti a giudizio del medico rilasciante.

Commissione Fisco della FIMMG Nazionale